



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
**Direzione Generale**  
**Ufficio II**

Protocollo e data in intestazione  
Dirigente Ufficio II: Dott.ssa Esterina Lucia Oliva

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il D.D. n. 510 del 23.4.2020 riguardante la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;
- VISTO** il D.D. n. 783 dell'8.7.2020 contenente modifiche ed integrazioni al D.D. n. 510 del 23.4.2020;
- VISTO** che la procedura straordinaria in parola è bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale e che, in caso di esiguo numero di posti conferibili in una data regione, l'USR è individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate, come allegato B del D.D. n. 510 del 23.04.2020;
- VISTO** che l'USR per la Puglia è stato individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A061 – Tecnologie e Tecniche delle comunicazioni multimediali per i posti della Regione Campania;
- VISTO** l'art.2, commi 1 e 2, del D.D. n. 510 del 23.4.2020 riguardante i requisiti di ammissione alla suindicata procedura;
- CONSTATATO** che la docente **Cammisa Carmela**, nata il 08/06/1985 a Napoli (NA), nella domanda di partecipazione al concorso prodotta tramite il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI - Istanze on line - per la classe di concorso A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali per i posti della Regione Campania, ha dichiarato i servizi di insegnamento prestati in qualità di docente di seguito riportati:
- 1) A.S. 2017/18, ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale presso I.S "Guglielmo Marconi"- Giugliano in Campania (NA);
  - 2) A.S. 2018/19, dal 09/11/2018 al 31/08/2019, presso I.S: "Guglielmo Marconi"- Giugliano in Campania (NA);
  - 3) A.S. 2019/20, dal 28/10/2019 al 31/08/2020, con riserva, presso I.S: "Guglielmo Marconi"- Giugliano in Campania (NA);
- VISTO** che, ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.D. n. 510 del 23/04/2020 *"I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della*



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
**Direzione Generale**  
**Ufficio II**

*procedura stessa”;*

- VISTO** che questo Ufficio ha verificato sul sistema informativo del Ministero - SIDI - che:
- il servizio prestato dalla docente Cammisa Carmela nell'a.s. 2017/2018, in quanto prestato dal 17/04/2018 al 09/06/2018, non può essere considerato valido ai sensi dell'art. 11, co.14, legge 3 maggio 1999, n.124 secondo cui *“il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”;*
- CONSTATATO** che, per completezza di informazione e documentazione, è stato richiesto al Dirigente Scolastico dell'I.S. “Guglielmo Marconi” di Giugliano in Campania (NA) un certificato relativo al servizio relativo al summenzionato anno scolastico;
- CONSTATATO** che il Dirigente Scolastico dell'I.S “Guglielmo Marconi” di Giugliano in Campania (NA), con nota prot. n. 0000930 del 22/01/2021, ha fornito riscontro alla prefata richiesta confermando lo svolgimento del servizio nell'a.s. 2017/2018 a partire dal 17/04/2018 fino al 09/06/2018;
- VISTO** che il servizio prestato nell'a.s. 2017/18 non può essere considerato valido ai sensi dell'art.11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124 (*“è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*), in quanto di durata inferiore a 180 giorni;
- VISTO** l'avvio di procedimento prot. n. 6531 del 15.03.2021, con il quale questo Ufficio ha richiesto alla docente di voler trasmettere, entro 5 giorni dalla ricezione della predetta nota, elementi utili e relativa documentazione riferita alle evidenze sopra riportate, oggetto di verifica, nonché comunicato che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto all'esclusione dalla procedura in questione;
- PRESO ATTO** che l'Avv Pasquale Marrotta, in riscontro all'avvio di procedimento, nell'interesse e per conto della docente Cammisa Carmela ha richiesto di sospendere il procedimento avviato e di non adottare il provvedimento di esclusione segnalando di aver presentato, come difensore della predetta docente, ricorso presso il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto presso l'I.S. “Guglielmo Marconi” di Giugliano in Campania (NA) durante l'a.s. 2017/2018 e, segnatamente, nel periodo che va dall'11/01/2018 al 31/08/2018 o, in subordine, dall'11/01/2018 al 30/06/2018;



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
**Direzione Generale**  
**Ufficio II**

**RITENUTO** di soprassedere, nelle more della definizione del giudizio di merito di primo grado, all'esclusione della prefata docente e di inserirla con riserva di accertamento del requisito di accesso nell'elenco allegato all'avviso di pubblicazione degli esiti della prova scritta per la classe di concorso A061, prot. 6350 del 12/03/2021;

**CONSIDERATO** che, con sentenza ex art. 429, I comma c.p.c. n. 3254 del 6.05.2021 il Tribunale di Napoli, in persona del giudice designato, dott.ssa Annamaria Lazzara, ha rigettato anche in via ordinaria nel giudizio di merito la domanda di Cammisa Carmela, richiamando la motivazione già espressa nella precedente ordinanza cautelare di rigetto del 20.01.2021;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere nei confronti della suindicata docente all'esclusione dalla procedura in parola;

**DECRETA**

Per quanto in premessa, la docente **Cammisa Carmela**, nata il 08/06/1985 a Napoli (NA), viene esclusa dalla procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23.4.2020 modificata ed integrata dal D.D. n. 783 dell'8.7.2020 per la classe di concorso A061 – Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali, in quanto lo stessa non risulta essere in possesso del requisito di ammissione previsto dall'art.2, commi 1 e 2, del D.D. n. 510 del 23/04/2020.

Di conseguenza, il nominativo della stessa docente viene depennata dall'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe in questione, elenco pubblicato sul sito web di questo Ufficio con avviso prot. n. 6350 del 12.03.2021.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

**IL DIRIGENTE VICARIO**  
Mario Trifiletti